



# COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 73 del 04.12.2024**

Oggetto

**APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO 'COMUNI MARGINALI', AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023 DI CUI AL D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021, PUBBLICATO IN G.U.R.I. 14 DICEMBRE 2021, SERIE GENERALE N. 296**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno quattro del mese di **dicembre**, alle ore **9:45**, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Sindaco Claudio D'Emilio**.

<b>D'Emilio Claudio</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Carozza Maria Grazia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Celio Fabio Emidio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

Risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Floriana Tambasco**, il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati:

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** con legge di Bilancio 2018, è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, con una dotazione di 90 milioni di euro il Fondo di sostegno ai comuni marginali, le cui risorse sono attinte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020.

**Rilevato che**, per favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti da spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) è stato rifinanziato il Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021, 2022 e 2023 (art. 1, comma 196, L. n. 178/2020).

**Visto** il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la "Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023" il quale, all'art. 2, commi 2 e 3 dispone: "2. I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) *adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;*

b) *concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;*

c) *concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.*

3. *I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.*

**Preso atto** che le risorse di cui al citato DPCM possono essere utilizzate per tre diverse categorie di interventi:

a) adeguamento di immobili comunali, da concedere in uso gratuito per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali, per 5 anni dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero per attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni;

c) concessione di contributi di importo non superiore a 5.000,00 euro a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune, a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.

**Visto** l'art. 2 comma 4 del suddetto DPCM secondo il quale le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della

Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

**Viste** le modalità di erogazione del contributo, riportate all'articolo 5 del DPCM, secondo il quale il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone l'erogazione del contributo in ragione delle singole annualità di legge a partire dall'annualità 2021.

**Atteso che** l'erogazione delle risorse per le annualità successive, 2022 e 2023, è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse del 2021, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in assenza della quale i contributi non sono assegnati.

**Preso atto** che l'utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione della annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni (art. 5, comma 3 del DPCM) e, quindi, per l'annualità 2022 entro il 07.02.2025;

**Rilevato che** a questo Comune è stato assegnato, per il triennio 2021 -2023 il contributo di euro 115.472,22 pari a euro 38.490,74 per ciascuna annualità, da destinare alle finalità descritte nell'art. 2 del DPCM 30.09.2021;

**Atteso** che il suddetto contributo è stato iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024 sul capitolo 15060200/1 "Contributo Fondo comuni marginali";

**Rilevato** che questo Comune intende attivare gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 2 DPCM e specificamente:

b) concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero per attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, nella misura del 70% dei fondi per l'annualità 2022;

c) concessione di contributi di importo non superiore a 5.000,00 euro a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune, a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale nella misura del 30% dei fondi per l'annualità 2022.

**Rilevato che** eventuali economie su una linea di finanziamento potranno essere utilizzate per il finanziamento dell'altro intervento.

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto che al Comune di Palena è stato assegnato, per il triennio 2021 -2023 il contributo di euro 115.472,22 pari a euro 38.490,74 per ciascuna annualità, da destinare alle finalità descritte nell'art. 2 del DPCM 30.09.2021.
2. Di attivare gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 2 DPCM e specificamente:
  - b) concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero per attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, nella misura del 70% dei fondi per l'annualità 2022;
  - c) concessione di contributi di importo non superiore a 5.000,00 euro a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune, a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale nella misura del 30% dei fondi per l'annualità 2022.
3. Di prevedere che eventuali economie su una linea di finanziamento potranno essere utilizzate per il finanziamento dell'altro intervento.

4. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione degli atti necessari per l'esecuzione del presente deliberato ivi compresi l'adozione di apposito avviso pubblico, il monitoraggio e la successiva rendicontazione dei contributi erogati.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi e forme di legge,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

*IL SINDACO*  
Claudio D'Emilio

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
Dott.ssa Floriana Tambasco

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

	<i>IL SEGRETARIO COMUNALE</i>
	Dott.ssa Floriana Tambasco